

Agenzia industrie difesa

Direzione Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e in particolare l’art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, “... *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree (...), avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, (...), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno*”;

VISTO il regolamento 27 aprile 2006, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 23 commi 1 e 2;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri e in particolare l’articolo 18, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 il quale dispone che, “*In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella 3 di corrispondenza*”;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri, sottoscritto in data 27 gennaio 2025 e in particolare l’articolo 19

che modifica l'articolo 18 del CCNL 9 maggio 2022 sostituendo il termine del 31 dicembre 2024 con il termine del 30 giugno 2026;

VISTO, altresì, l'articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

VISTO altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale *“In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.*

Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009 recante, tra l'altro, il “Nuovo sistema di classificazione del personale civile dell’Amministrazione Difesa”, sottoscritto in data 3 novembre 2010, adottato da AID;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritti in data 12 febbraio 2018, in data 09 maggio 2022 e in data 27 gennaio 2025;

VISTI il CCNI in data 8 maggio 2023 sulla definizione delle famiglie Professionali e il CCNI relativo al personale non dirigenziale dell’Agenzia Industrie Difesa – Triennio 2023-2025, concernente l’individuazione delle competenze delle Famiglie Professionali del personale civile, in data 12 giugno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, recante la rideterminazione della dotazione organica del personale dell’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.);

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2015, recante la determinazione degli organici del personale non dirigente della struttura direzionale centrale e delle unità produttive attribuite alla gestione dell’Agenzia Industrie Difesa;

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025-2027, che costituisce sezione del PIAO 2025/207 con il quale AID ha programmato le assunzioni di personale, adottato in data 31/01/2025 e aggiornato in data 16/04/2025;

VISTO l’art. 18, comma 8, del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 che ha previsto un finanziamento aggiuntivo per le progressioni avviate in regime transitorio, entro il termine del 31 dicembre 2024, mediante l’impiego delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018;

CONSIDERATO che il piano dei fabbisogni 2025/2027, deliberato nell’ambito del PIAO relativo al medesimo periodo, ha individuato nello 0,55% del monte salari 2018, l’importo da destinare alle

progressioni verticali in deroga, in aggiunta a quelle autorizzate in base alle facoltà assunzionali, ai sensi dell'art.1, comma 612 della Legge 234/21 (Legge di bilancio anno 2022);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al DPR n 82/2023 recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO l'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni, ai sensi del quale "a far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante "Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

CONSIDERATE complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale dell'Area dei Funzionari;

CONSIDERATO che in data 15 settembre 2025 è stato formalmente avviato il confronto di cui all'articolo 5, comma 3, lett. H) del CCNL 2022-24, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del personale non dirigenziale dell'Agenzia Industrie Difesa e che il predetto confronto si è concluso in data 1 ottobre 2025;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio alla procedura di passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari.

DECRETA

- Art. 1 - Posti disponibili

Per le motivazioni espresse nelle premesse è indetta, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2019-2021, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive **n.6** unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti del ruolo dell'Agenzia Industrie Difesa all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo. Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il contingente complessivo di **n.6** posti messi a bando è così ripartito tra le seguenti Famiglie professionali:

- Famiglia funzionari amministrativi, contabili, linguistici, giudiziari e storico culturali: **n. 3 posti**;
- Famiglia funzionari tecnici, scientifici, informatici, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale: **n. 3 posti**.

- Art. 2 - Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. La suddetta procedura è riservata al personale civile appartenente al ruolo dell'Agenzia Industrie Difesa in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- b) essere inquadrato nell'Area degli Assistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- c) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di laurea triennale o magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente Area dei precedenti sistemi di classificazione, presso l'Agenzia Industrie Difesa.

Il citato requisito dei 5 anni di esperienza è considerato sussistente anche nelle seguenti ipotesi:

- che sia stata maturata in qualità di dipendente civile presso l'Amministrazione Difesa;
- che, fermo restando l'appartenenza ai ruoli dell'Agenzia Industrie Difesa, sia stata maturata anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione;
- d) ovvero di essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente Area dei precedenti sistemi di classificazione, in qualità di dipendente civile dell'Agenzia Industrie Difesa.

Il citato requisito dei 10 anni di esperienza è considerato sussistente anche nelle seguenti ipotesi:

- che sia stata maturata in qualità di dipendente civile presso l'Amministrazione Difesa;
- che, fermo restando l'appartenenza ai ruoli dell'Agenzia Industrie Difesa, sia stata maturata anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione;

Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.

2. Alla procedura di cui all'art.1 non possono partecipare i dipendenti destinatari di un provvedimento disciplinare definito come di seguito:

- a) con sospensione dal servizio in atto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura;
- b) con sospensione dal servizio nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.

Non sono impeditivi, invece, i provvedimenti disciplinari in atto o definiti nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, le cui sanzioni irrogate sono state quelle del rimprovero verbale o scritto o al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.

3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

- Art. 3 -

Criteri di valutazione

1. Il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie nazionali redatte all'esito della valutazione dei seguenti criteri:

- a) **esperienza maturata nell'area di provenienza** di cui all'articolo 4 del presente bando intesa, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia come **anzianità di servizio di ruolo prestato nell'A.I.D./A.D.**, sia come **anzianità di servizio prestato in altra Pubblica Amministrazione**, sia come **anzianità di servizio prestata nei ruoli militari**;
- b) **titolo di studio** più elevato posseduto di cui all'articolo 5 del presente bando;
- c) **competenze professionali**. Si fa riferimento alla performance e in particolare alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali.

2. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato/a è pari a 100 punti.

- Art. 4 -

Esperienza maturata nell'area di provenienza

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **45 punti**.

2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.

3. All'esperienza professionale maturata è attribuito il punteggio di 1 per ciascun anno o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.I.D./A.D. nell'Area degli Assistenti, ex Seconda Area o Area B (o altrimenti denominata) e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza, il punteggio di 0,30 per ciascun anno o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi di attività svolta in qualità di dipendente civile di altra amministrazione, nell'Area degli Assistenti, ex Seconda Area o Area B (o altrimenti denominata) e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza e il punteggio di 0,20 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato nei ruoli militari. Il periodo valutabile nei ruoli militari è esclusivamente riferito al servizio permanente effettivo, con esclusione, quindi, di qualsiasi servizio militare anteriore a questo. Al fine di garantire il rispetto del principio di uguaglianza tra uomini e donne ex militari, non potrà essere inserita una data antecedente al 31 gennaio 2000, data del decreto legislativo n. 24, attuativo della legge 20 ottobre 1999, n. 380, per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.

4. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

- Art. 5 - Titolo di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio, previsto quale requisito di accesso, è di **25 punti**.

2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): **18 punti**.
- b) Laurea N.O. (triennale): **19 punti**;
- c) Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale: **20 punti**;

I diplomi delle scuole dirette "a fini speciali" istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della L. 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, di cui al Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 (G.U. 22 febbraio 2012 n. 44), sono equiparati alle lauree universitarie (triennali). È valutato il **titolo di studio più elevato posseduto dal/dalla candidato/a**.

In aggiunta al titolo di studio si considerano i seguenti titoli:

- d) ulteriore Laurea N.O. (triennale): **1 punto aggiuntivo**;
- e) ulteriore Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale: **2 punti aggiuntivi**;
- f) master di I livello post lauream o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale: **1 punto aggiuntivo**;
- g) master II livello post lauream o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione universitaria: **1 punto aggiuntivo**;
- h) abilitazione professionale non legata al preventivo conseguimento del titolo universitario **1 punto aggiuntivo**;
- i) abilitazione professionale post lauream per l'esercizio di libere professioni: **1 punto aggiuntivo**

In ogni caso non potranno essere superati i **25 punti**.

3. Le abilitazioni post lauream per l'esercizio di libere professioni, danno diritto a punteggio solo se conseguite con il superamento dell'Esame di Stato.

4. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana.

- Art.6 -

Competenze professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è **30 punti**.

2. Nell'ambito delle competenze professionali si fa riferimento alla **“Performance”** o **“Valutazione della prestazione professionale”**. Occorre fare riferimento alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali.

3. Il personale in comando, distacco o fuori ruolo, presso Amministrazioni che utilizzano sistemi di valutazione della performance differenti da quelli in uso presso l'Agenzia Industrie Difesa, dovrà fornire una dichiarazione, rilasciata dalla competente Autorità valutatrice, recante la propria valutazione rapportata ad un punteggio da 0 a 100.

4. Il personale che non ha alcuna valutazione professionale per uno o più anni, per motivi diversi da quelli disciplinari o per scarso rendimento, per ciascun anno di mancata valutazione, indicherà una performance pari a 70, corrispondente alla fascia tra 70 e 41.

Punteggio 100-71: punti 30;

Punteggio 70-41: punti 20;

Punteggio 40 e non valutati per motivi derivanti da responsabilità disciplinari se in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione: punti 10.

- Art. 7 -

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La procedura selettiva viene gestita tramite il portale dei concorsi *on-line* del Ministero della Difesa (da ora in poi “portale”), raggiungibile attraverso il sito internet <https://www.difesa.it>, sezione “Concorsi *on-line*”, all'interno dell'Area “Persociv” posta nella barra in alto, Sezione “AID - Progressione verticale 2025 da Assistenti a Funzionari”.

2. **L'accesso al portale potrà avvenire per tutti i candidati, sia quelli già registrati sia i nuovi utenti, esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica)**, poiché dal 1 ottobre 2021 le vecchie utenze non sono più utilizzabili. La procedura guidata di accesso è descritta alla voce “istruzioni” del portale (<https://concorsi.difesa.it/Pagine/faq.aspx>).

Previo accesso al proprio profilo nel portale dei concorsi, il dipendente compila in ogni sua parte - su apposito modulo la domanda di partecipazione alla procedura e la inoltra secondo le modalità descritte ai commi successivi, **entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Portale del presente Bando**. Il presente bando verrà pubblicato anche nel sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa www.difesa.it/aid/bandi-concorso/elenco/index.html

3. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, il cui modello è disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nei commi successivi.

Non sono ammesse altre forme di compilazione e produzione della domanda di partecipazione alla presente selezione.

4. Il sistema informatico, ad ogni step, salva automaticamente una bozza della domanda nel profilo *on-line* di ciascun dipendente nella sezione “I miei concorsi”. Pertanto, se durante la compilazione della domanda i concorrenti non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello, gli stessi possono completarla ed inviarla in un secondo momento, entrando nella sezione “I miei concorsi” e cliccando su “Bozza”, **comunque sempre entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 2.**

Terminata la compilazione della domanda, il dipendente procede all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione *on-line* per poi ricevere un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Dopo l’inoltro è possibile salvare in locale una copia della stessa.

Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopra indicato saranno dichiarate irricevibili e non daranno luogo ad alcuna valutazione.

5. Il dipendente, **entro il termine previsto per la presentazione della domanda** può: a) annullare la domanda di partecipazione già inviata, accedendo al proprio profilo *on-line* della sezione “I miei concorsi”, cliccando su “Annulla” e ripresentarne una nuova; b) integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda già inviata, accedendo al proprio profilo *on-line* della sezione “I miei concorsi”, cliccando su “Aggiorna”. **La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione *on line* delle domande.**

Saranno considerate **irricevibili e non valutabili** eventuali tardive integrazioni (cioè oltre il termine perentorio previsto per la tempestiva presentazione delle domande) in forma cartacea di titoli non dichiarati nella domanda, anche qualora quest’ultima sia stata regolarmente prodotta dal candidato entro i termini previsti.

6. Le domande, una volta acquisite, potranno essere visualizzate da A.I.D.

7. Il candidato una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande dovrà nuovamente accedere alla propria domanda dalla sezione “I miei concorsi”, cliccare su “Ricevuta”, salvare una copia della domanda a suo tempo inviata e trasmetterla tempestivamente, in formato cartaceo o elettronico, all’Ente di servizio per il controllo di conformità. Gli Enti di servizio procedono al controllo direttamente sulle domande trasmesse dai dipendenti in formato cartaceo o elettronico verificandone la congruità e trasmettono alla Direzione Generale di AID l’elenco completo di tutti i propri dipendenti partecipanti alla procedura selettiva, divisi per area funzionale e per famiglia professionale, indicando per ognuno la presenza di eventuali variazioni e/o correzioni dei dati dichiarati, ovvero la congruità di quanto inserito.

Le eventuali variazioni e/o correzioni richieste dall’Ente dovranno pervenire alla D.G. tempestivamente e comunque **non oltre 10 giorni dalla data di scadenza del bando.**

Le stesse saranno poste all’attenzione della Commissione nominata per la verifica dei titoli dichiarati.

8. Le domande di partecipazione alla procedura di cui al precedente articolo 1, inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il dipendente non sarà ammesso alla procedura in questione.

9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale di A.I.D. si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato sul sito di A.I.D. e nel portale. In tal caso, resta comunque

invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 2), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente articolo 2.

10. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in termini rapidi, la Direzione Generale provvederà ad informare i dipendenti con avviso pubblicato sul sito internet di AID e nel portale circa le determinazioni adottate al riguardo.

11. Nella domanda di partecipazione compilabile *on-line* il dipendente verifica i propri dati anagrafici e di servizio ed indica tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione stessa, nonché tutte le informazioni relative ai titoli posseduti oggetto di valutazione.

12. I titoli da indicare nella domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e, al fine di permettere alla Commissione di procedere alle verifiche in tempi brevi, vanno allegati alla domanda, nella apposita sezione "Allegati".

13. Il dipendente, anche in considerazione della circostanza che la compilazione della domanda sul "Portale" è guidata, non potrà indicare titoli diversi da quelli richiesti negli allegati al presente bando. Eventuali istanze, in forma cartacea, orientate alla valutazione di titoli non indicati nei predetti allegati al presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione e saranno rigettate.

14. Qualora il dipendente non sia oggettivamente in condizione di procedere personalmente alla compilazione della domanda in via telematica, dovrà, sempre nel rispetto dei termini previsti per la partecipazione di cui al comma 1), richiedere formalmente il supporto dell'Ufficio personale del proprio Ente di servizio, fornendo a quest'ultimo un'autocertificazione (1) sottoscritta con tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda di partecipazione on line, nonché i titoli da allegare alla stessa. L'Ente di servizio che riceve l'autocertificazione sottoscritta dal dipendente, dopo averne rilasciato ricevuta al medesimo, la traspone in forma telematica accedendo al sistema con i dati Spid o CIE del dipendente (compilazione on-line) e la invia informaticamente.

15. L'inoltro telematico della domanda vale per il dipendente come dichiarazione di aver preso conoscenza del bando di selezione e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

16. La domanda di partecipazione alla presente procedura ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa di cui al d.P.R. 445/2000 e nella stessa i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed il possesso dei titoli dichiarati ai sensi dell'art. 46 del precitato decreto.

17. Con l'inoltro telematico della domanda, il dipendente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

18. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva nel caso di:

- a. mancanza dei requisiti di ammissibilità alla procedura;
- b. falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

(1) Modello allegato alla circolare Prot. M_D AF47957 REG2025 0010860 22-09-2025

**- Art. 8 -
Commissione**

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale di A.I.D. sarà nominata la Commissione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, e dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

**- Art. 9 -
Graduatoria**

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali.

2. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo dell'Agenzia Industrie Difesa/Amministrazione Difesa. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. A parità assoluta, infine, avrà la precedenza il/la dipendente con maggiore età anagrafica.

3. Le graduatorie definitive di merito saranno formulate, distintamente per ogni famiglia professionale, in relazione al numero dei posti disponibili, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato/a, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa www.difesa.it/aid/bandi-concorso/elenco/index.html e sul portale dei Concorsi on-line.

5. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, etc.).

6. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.

**- Art. 10 -
Inquadramento in ruolo**

1. I candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari nella rispettiva famiglia professionale ed assegnati a una sede lavorativa che verrà individuata tenendo conto dell'allegato prospetto **“Elenco delle sedi disponibili”**. La presente procedura non darà luogo ad una graduatoria di idonei esaurendo i suoi effetti con l'assunzione dei vincitori.

Pertanto, nel caso di rinuncia di uno o più candidati vincitori non si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato della durata di 36 ore settimanali.

3. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.

4. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

5. Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il/la dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione.

- Art. 11 -

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso l'Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale – Ufficio Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura selettiva e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale inquadramento per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

2. Il/La dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale, Piazza della Marina n. 4, 00196, Roma. Il responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Responsabile Ufficio Gestione del personale e Organizzazione.

- Art. 12 -

Accesso agli atti della procedura

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ma l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concernenti la presente procedura selettiva interna è comunque differito al momento successivo alla pubblicazione - indicata all'art. 9 del presente bando - della graduatoria sul sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Col. Massimiliano CONTESSA della Direzione Generale di A.I.D..

- Art. 13 - Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa.

-Art. 14- Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa www.difesa.it/aid/bandi-concorso/elenco/index.html e sul Portale.

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti civili dell'Agenzia Industrie Difesa interessati a partecipare alla precitata procedura selettiva interna.

-Articolo 15 - Disposizioni amministrative e varie

Ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di selezione potrà essere acquisita:

- a) Consultando il sito internet dell'AID www.difesa.it/aid/bandi-concorso/elenco/index.html
- b) Contattando l'Ufficio Gestione del personale e Organizzazione della Direzione Generale di A.I.D., all'indirizzo e-mail **progressioni.verticali2025@aid.difesa.it**.

-Art. 16- Esclusioni

1. La Direzione generale dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che:

- a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
- b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella indicata nel presente bando e/o senza aver portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nel precedente articolo 7;
- c) hanno dichiarato falsità nella domanda di partecipazione.

-Art. 17-

Controllo delle dichiarazioni del personale – Conseguenze delle dichiarazioni mendaci

1. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati che saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva di cui al presente bando e, qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento dell'Area superiore qualora attribuita e conseguente restituzione delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, fermo restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari di legge. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva, tutti i candidati vi partecipano, pertanto, con riserva.

-Art. 18-

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di selezione, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari ed agli Accordi vigenti al momento dell'indizione della procedura selettiva di cui alle premesse del presente bando.

Per l'**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA**

Il Responsabile Ufficio
Gestione del personale e Organizzazione
Dott.ssa Isabella Cimmino